

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON
MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPES ADOZIONI
CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.**

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 le regioni:

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 1971 del 27 luglio 2001, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari, ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso.

Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n.28, art.2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono attribuite ai consultori familiari delle AA.UU.LL.SS.SS. e che con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni A.ULSS del Veneto delle équipes consultoriali formate ognuna da due assistenti sociali e due psicologi specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali équipes i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della legge 184/83.

Ai sensi dell'art 29 bis della legge 184/83 è compito dei servizi socio assistenziali in collaborazione con gli enti autorizzati:

- svolgere attività di informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- preparare gli aspiranti all'adozione.

Ai sensi dell'art. 34 della legge 184/83, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Ai sensi dell'art.31 della legge 184/83 l'ente autorizzato incaricato di curare la procedura per adozione internazionale svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Che il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale di coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all'ingresso in Italia del bambino;
4. fase di post adozione

e che in ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati).

Che le attività previste nel presente protocollo nella fase di informazione e sensibilizzazione, promosse da ciascuna delle AA.UU.LL.SS.SS. e da tutti gli enti autorizzati sono valide per tutto il territorio veneto e per tutti i cittadini veneti.

**LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO,
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, I SOTTOSCRITTI ENTI
AUTORIZZATI,**

CONVENGONO QUANTO SEGUE

LA REGIONE VENETO

- A. Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema dei servizi a favore dell'adozione nel Veneto anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all'adozione, realizzato in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
- B. Realizza l'informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di adozioni in modo da garantire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.
- C. Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l'andamento dell'adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, per validare periodicamente le linee guida regionali e l'applicazione del presente protocollo, identificando i rischi di fallimento adottivo e nuovi elementi emergenti sia sul piano organizzativo-gestionale che sul piano psicologico e sociale e per vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento.
- D. Promuove la costituzione di un gruppo di valutazione e monitoraggio composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari del presente protocollo per l'analisi dei dati rilevati dalle schede di monitoraggio e dall'attività di follow up; tale gruppo è coordinato dall'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.
- E. Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.
- F. Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle AA.UU.LL.SS.SS. e dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

**LE AZIENDE UU.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES
ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE**

- A) Avviano la prima parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

I corsi dovranno avere una durata di non meno di 8 ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia.

Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.

- B) Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.
- C) Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione; danno informazione sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri enti autorizzati.
- D) Comunicano con aggiornamento trimestrale alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all'adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.
- E) Attuano l'informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di adozioni in modo da garantire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali;
- F) In attuazione della legge (art. 29 bis, c.4, lett.c. e c.5, legge 184/83) e secondo le linee guida regionali eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico sociale entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. La data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al Servizio.
- G) Danno risposta alle eventuali richieste di chiarimento da parte dell'ente autorizzato incaricato dalla coppia per una migliore traduzione allo stato estero della relazione psicosociale ed eventualmente certificano la conferma di validità della stessa.
- H) Svolgono eventuali approfondimenti della relazione psicosociale su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni.
- I) Aggiornano la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dalla coppia o dall'ente autorizzato, e di ogni informazione utile sul minore adottato, di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario.
- L) Offrono consulenza e sostegno alla coppia e alla famiglia adottiva, su richiesta, sia nella fase di informazione e sensibilizzazione, che nella fase successiva all'arrivo in Italia del minore adottato.
- M) Per almeno un anno accompagnano i genitori adottivi che al momento dell'arrivo del bambino in Italia hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all'ente autorizzato ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale; propongono inoltre alla coppia un monitoraggio per i due anni successivi.
- N) Nel caso in cui l'accompagnamento alla famiglia nel post adozione sia svolto dall'équipe adozione, si impegnano ad inviare le informazioni richieste secondo la seguente scansione : n° 2 relazioni entro il primo anno, n° 1 relazione nel secondo anno, n° 1 relazione nel terzo anno; ulteriori relazioni saranno redatte solo a seguito di specifici accordi intercorsi fra lo stato italiano e le autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori adottati; le informazioni raccolte saranno trasmesse all'ente autorizzato affinché quest'ultimo le trasmetta alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.
- O) Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

GLI ENTI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

A) Avviano la seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione relativa all'approfondimento, alla conoscenza della cultura e della legislazione dell'adozione internazionale e dei paesi di origine in cui l'ente opera, con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una scelta consapevole e mirata sull'adozione internazionale prima della presentazione della "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore. Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio della seconda parte del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.

B) Si impegnano ad offrire alle coppie aspiranti all'adozione corsi di informazione e sensibilizzazione con una frequenza almeno bimensile (sei corsi nell'arco di un anno); tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri enti firmatari del presente protocollo.

C) Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.

D) Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione.

E) Comunicano con aggiornamento semestrale alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all'adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.

F) Si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi sulle procedure, sulle concrete prospettive di adozione, sui tempi che normalmente vengono impiegati dall'ente e sui costi per tutto l'iter procedurale e sulla eventuale documentazione medico-specialistica richiesta dai diversi paesi di origine del minore, da produrre prima dell'abbinamento;

G) Ricevono dagli aspiranti genitori adottivi incarico a curare la procedura di adozione; raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.

H) Svolgono eventuali aggiornamenti richiesti dallo stato straniero della relazione d'indagine di coppia svolta dall'equipe adozione.

I) Comunicano alle competenti équipes adozioni consultoriali tutte le notizie relative al percorso adottivo e ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale e legale e sanitario sul minore adottato. Trasmettono alle competenti équipes copia della dichiarazione della coppia di cui il modello in allegato B, entro 30 giorni dall'ingresso in Italia del bambino adottivo.

L) Ha l'incarico di accompagnare la coppia nella fase dell'individuazione del bambino preoccupandosi di fornire alla coppia tutte le informazioni sul minore identificato prima della partenza, facendo chiedere per tempo alla coppia stessa eventuali modifiche o estensioni all'idoneità; la richiesta dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione dell'ente.

M) Assisterà la coppia all'estero durante le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate.

N) All'arrivo del bambino in Italia e per almeno un anno, accompagnano i genitori adottivi, che al momento dell'ingresso in Italia del minore hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dall'ente autorizzato in alternativa all'équipe consultoriale, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale. Riferiscono alle competenti autorità eventuali difficoltà sull'andamento dell'inserimento secondo modalità operative concordate con l'équipe adozioni Consultorio Familiare.

- O) Inviano alle Autorità straniere le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva per i tre o più anni successivi alla avvenuta adozione; per le coppie/famiglie seguite dall'équipe adozione consultoriale, ricevono dalla stessa le informazioni, secondo la frequenza definita al punto N) di quanto convenuto nel presente protocollo dalle aziende UU.LL.SS.SS della Regione Veneto, trasmettono le relazioni secondo la modulistica richiesta dalle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.
- P) Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- A) Diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, indirizzando le coppie alle équipes adozioni delle UU.LL.SS.SS. (accogliendo la dichiarazione di disponibilità nel caso in cui la coppia lo richieda).
- B) Rende disponibili al servizio regionale di competenza ed agli altri organismi la propria organizzazione, le attività e le eventuali iniziative relative all'adozione internazionale.
- C) Attua l'informatizzazione del procedimento adottivo in modo da favorire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.
- D) Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.
- E) Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.
- F) Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Per la vigilanza sullo stato di attuazione del presente protocollo si costituisce un gruppo composto dall'Assessore alle Politiche Sociali, volontariato e no profit della Regione Veneto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente punto si incontrerà con cadenza semestrale per verificare tempie e modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati presentati dall'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.